



# Comune di Veronella

Provincia di verona

COPIA

DELIBERAZIONE N. 7 del 27-03-2017

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria    Prima convocazione    Seduta Pubblica

**OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore 20:30 nella Sala Civica Comunale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME NOME	PRESENTE/ASSENTE
GARZON MICHELE	Presente
RETTORE MARISA	Presente
CALOINI ALBERTO	Presente
BONGIOVANNI MAURIZIO	Assente
BRESSAN STEFANO	Presente
BRUNELLO ALDO	Presente
RIZZOTTO GEREMIA	Presente
GAMBIN DONATELLA	Presente
ZANINI ELENA	Presente
BERTINI CHIARA	Presente
MUNTANGESU MASSIMO	Presente
GARBIN FLAVIO	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale EMILIO SCARPARI, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il Sindaco, MICHELE GARZON, assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

**PARERE DI Regolarita' tecnica EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.-  
li, 09-02-2017

Il Responsabile del servizio  
F.to DAMIANO SPOLETTI

\*\*\*\*\*

**PARERE DI Regolarita' contabile EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile.-  
li, 09-02-2017

Il Responsabile del servizio  
F.to DAMIANO SPOLETTI

\*\*\*\*\*

Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 27-03-2017 Comune di Veronella

*Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12 in data 29/07/2015, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2015, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,7%;
- nessuna soglia di esenzione.

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 357.000,00;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 27-03-2017 Comune di Veronella

*del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Visto l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, il quale ha confermato anche per l'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, confermando pertanto il blocco delle medesime rispetto al 2016, stabilendo testualmente che:

*42. All'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 26, le parole "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017";*

*b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016".*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;
- c) mantenere inalterate le aliquote applicate l'anno precedente.

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale, con provvedimento n. 8 del 06/02/2017, per il periodo 2017/2019;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017/2019, di non modificare le aliquote e le esenzioni applicate nell'esercizio precedente stabilendo:

un'aliquota unica in misura pari allo 0,7%;

nessuna soglia di esenzione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 357.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 27-03-2017 Comune di Veronella

- l'art. 5, comma 11, D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 304 del dicembre 2016, che ha prorogato al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2017;
- la propria delibera n. 7 in data 28 aprile 2016, con la quale era stata confermata l'aliquota dello 0,7% per l'addizionale in oggetto per l'anno 2016.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## SI PROPONE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di mantenere inalterato, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (ALLEGATO) approvato con propria deliberazione n. 12 del 29/07/2015.
3. Di quantificare presuntivamente in € 357.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

PROPONENTE

FIRMA DEL

Sindaco - *Michele Garzon* -

Il Sindaco illustra la proposta di delibera sopra riportata e fa presente che non si possono aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi.

Il consigliere Zanini Elena dichiara il voto contrario del suo gruppo, da questo punto al punto 7, in quanto delibere propedeutiche al bilancio.

Il consigliere Garbin Flavio dichiara il suo voto contrario in quanto non c'è nel bilancio, la mano politica.

Il consigliere Bressan Stefano dichiara il suo voto contrario.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 27-03-2017 Comune di Veronella

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante: " Conferma addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2017. Approvazione aliquote e detrazioni." corredata dei prescritti pareri a norma dell' art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco pone ai voti la proposta di delibera;

Presenti 11 su 12 componenti in carica,

Votanti: 11,

Favorevoli: 6,

Contrari : 5 ( Bressan, Zanini, Muntangesu, Bertini, Garbin)

Astenuti: 0,

### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to GARZON MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCARPARI EMILIO

\*\*\*\*\*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(artt. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11-04-2017 all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.-  
Lì 11-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI  
GENERALI  
F.to MASSIMO FLAVIA

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio on line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI  
GENERALI  
F.to FLAVIA MASSIMO

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 29/07/2015



#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

#### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è aumentata , a decorrere dall'anno 2015, nella misura di 0,2 punti percentuali passando dallo 0,5% allo 0,7%.

#### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. Non vengono stabilite soglie di esenzione.

#### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.